



SOCIETA' OPERAIA Comunanza APS

VERBALE DI ASSEMBLEA



L'anno 2024 il giorno 1 del mese di Marzo alle ore 18,30 presso la sala consiliare del comune di Comunanza, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Società Operaia Comunanza APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 per perfezionamento iscrizione RUNTS dell'Ente

Sono presenti i Signori: vedi registro presenze (allegato A)

Prende la parola il Presidente Gesuè Giovanna la quale, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario il Sig. Diletti Antonio.

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto associativo per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) come richiesto dall'Ufficio Regionale RUNTS. Le modifiche si rendono necessarie per il perfezionamento dell'istanza di iscrizione al RUNTS inviata il 28/12/2023.

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità

Delibera

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto associativo che al presente Verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e l'Ufficio Regionale RUNTS.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 19,25

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

All. A): Registro presenti

All. B): Nuovo statuto associativo

SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 01/03/24 IN 2^a CONVOCAZIONE

- 1 GIOVANNA GOSUE'
- 2 ANTONIO DILETTI
- 3 MARIA PIA DULCINI
- 4 MIRILLA DE SANTIS
- 5 ARMANDO LUPI
- 6 PACINA CANNELLA
- 7 DOMENICO VIRGILI
- 8 LUIGI ARRA'
- 9 BERNARDINA CARBONI
- 10 ANNAMARIA CIOCCA
- 11 GIULIO CAPELLI
- 12 MARCO MONTI
- 13 MARIA NEPI
- 14 GIANFRANCO MERCURI
- 15 MARIA GRAZIA ORIENTI
- 16 ROSARIO ILLUMINATI
- 17 PAOLA PARIGIANI
- 18 GIAMPIERO PACIOTTI
- 19 GIAMPAOLO ROCCHI
- 20 GENOVETTA IPPOLITI
- 21 PATRIZIA SPINUCCI
- 22 CRISTIAN TIBORZI
- 23 MICHELA SERVILI
- 24 PIERPAOLO UBALDI
- 25 GIORGIA FUNARI
- 26 ALFREDO ALIDORI
- 27 ALBERTO ANTIGNOZZI
- 28 ADRIANO TOMASSETTI
- 29
- 30



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

Registrato il 06-03-2024

al n. 147 Serie 3

Esente

IL FUNZIONARIO
Rossella Angelini (*)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO

Rossella Angelini (*)

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art.1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo settore", da qui in avanti indicato "CTS") è costituita in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata **Società Operaia Comunanza Associazione di Promozione Sociale** (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, **Società Operaia Comunanza APS** (d'ora innanzi la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, "Lo Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "La Normativa Applicabile"). Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art.2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Comunanza (AP). L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria solo nell'ipotesi in cui venga spostata in un altro indirizzo all'interno del medesimo Comune; in tutti gli altri casi comporta la modifica dello statuto. La variazione dell'indirizzo della sede richiede apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera in ambito locale e nazionale, nonché potrà operare anche in ambito internazionale. In particolare, l'Associazione svolge la propria attività nel territorio piceno e marchigiano, con possibile estensione all'ambito nazionale e internazionale.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art.3 - Scopo

3. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso, non persegue fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si pone come scopo la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico della persona nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; promuovere la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e storico - culturali; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione di tali attività su tutto il territorio nazionale. L'Associazione, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Art.4 - Oggetto

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale (riferimento all'art. 5 D. Lgs 117/2017, lettere):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

l) formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A tal fine, l'associazione ha per oggetto:

- l'organizzazione di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche;
- la promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;
- l'organizzazione di soggiorni per la promozione della socialità e per la riduzione dell'emarginazione sociale;
- la promozione e l'organizzazione di attività culturali di ogni genere.

L'attività dell'associazione potrà essere svolta anche in collaborazione con enti pubblici e privati, in particolare le scuole di ogni ordine e grado.

In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'associazione potrà anche promuovere:

- l'organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio;
- iniziative di carattere editoriale;
- la gestione di attività ricreative;
- la realizzazione e promozione di eventi festival, fiere, sagre, feste in genere.

L'associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

4.2 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà:

- gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- gestire direttamente, o aderire, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo, musei;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
- dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;
- stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di

lavoro sono regolati dalla legge. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Art.5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5.2 L'Associazione può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - Associati

Art.7 - Definizione di associato

7.1 Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o al plurale gli "Associati"), i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, questi ultimi sono i soci Fondatori, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono partecipanti come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione sociale che siano membri dell'Associazione.

Art.8 - Numero minimo di Associati

8.1 L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art.9 - Ammissione degli associati

9.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e abbia i requisiti previsti può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. In caso di minore la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la patria potestà o da chi ne fa le veci. I requisiti per essere ammessi all'Associazione sono: integrità e essere disposti a servire la propria comunità locale.

9.2 L'Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da chi sia stato condannato per reati penali.

9.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

9.4 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

9.5 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

9.6 In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

9.7 In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

9.8 Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Art. 10 - Recesso dell'associato

10.1 Qualunque associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

10.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

10.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata.

10.4 La comunicazione di recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

10.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. L'associato receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.11 - Esclusione dell'Associato

11.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si rende gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono cause di esclusione dell'Associato:

- il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- l'assunzione di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- il compimento di persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- l'aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

11.2 Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un membro del consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

11.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.4 La comunicazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

11.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata davanti all'Assemblea; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata entro 3 mesi dalla data dell'impugnazione. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Nel caso in cui l'impugnazione non viene accolta, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea; qualora l'impugnazione venga accolta, lo stato di sospensione cessa dalla data della delibera dell'Assemblea.

11.6. L'associato escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

Art.12 – Entrate

12.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

12.2. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale;
- il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 13 - Quota iniziale e quota annuale

13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

13.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art. 14 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

14.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

14.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 15 – Irripetibilità di apporti e versamenti

15.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

15.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 16 – Incremento del patrimonio

16.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

- per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art.17 – Salvaguardia del patrimonio

17.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

17.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

17.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Art. 18 – Divieto di distribuzione

18.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV – Sistema di governance

Art. 19 – Organi

19.1 Sono organi dell'associazione (d'ora innanzi, "organi"):

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- il Tesoriere.
- il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

SEZIONE I – Assemblea degli Associati

Art.20 – Principi generali

20.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ove non espressamente specificato, con il termine Assemblea si fa riferimento sia a quella ordinaria che straordinaria.

20.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

20.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. Il diritto di voto dei soci minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale, i minori non possono investire alcuna carica sociale.

20.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art.21 - Competenze dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

I compiti dell'assemblea ordinaria sono i seguenti:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- deliberare sulle responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approvare il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

I compiti dell'assemblea straordinaria sono i seguenti:

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art.22 – Convocazione dell'assemblea

22.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 3 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

22.2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata tramite affissione presso la bacheca dell'associazione di pubblica visione o con altri mezzi di comunicazione di massa.

22.3. L'avviso di convocazione è affisso almeno dieci giorni prima dell'adunanza. I medesimi termini sono previsti per gli altri mezzi di comunicazione di massa.

22.4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.23 – Presidenza dell'Assemblea



23.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

23.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

23.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art.24 – Deliberazioni dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

24.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

24.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

24.4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

24.5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

24.6. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

24.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

24.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

24.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

SEZIONE II – Consiglio Direttivo

Art.25 – Competenze del Consiglio Direttivo

25.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

25.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

25.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

25.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Art.26 – Composizione del Consiglio Direttivo

26.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 a un massimo di 15 Consiglieri, purché in numero dispari, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

26.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

26.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

26.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Art.27 – Gratuità dell'incarico

A favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Art.28 – Durata della carica

28.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

28.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

28.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, purché meno della metà del Consiglio Direttivo, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

28.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art.29 – Convocazione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

29.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.30 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

30.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

30.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

30.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 50.000) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

30.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

30.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.31 – Comitato esecutivo

- 31.1. Il Comitato Esecutivo, qualora costituito, è composto dal Presidente e da altri 3 Consiglieri.
- 31.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
- 31.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad agta, ad negotia e ad litem) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

SEZIONE III – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art.32 – Presidente e Vicepresidente

32.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

32.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

32.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



32.4. I
impedi
del Pre

Art.33

33.1. I
necess

33.2.
dell'A
verbal
il Pres

33.3.
Dirett

Art.3

34.1.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

32.4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.33 - Segretario

33.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

33.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

33.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Art.34 - Tesoriere

34.1. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa e di tutti i rapporti finanziari detenuti dall'Associazione e ne tiene idonea contabilità.
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione con firma singola comprese tutte le operazioni bancarie anche tramite l'utilizzo dei servizi di Internet banking e/o Remote banking.

Gli atti di straordinaria amministrazione saranno in capo al Tesoriere e al Presidente con firma congiunta di entrambi. Il Consiglio direttivo delibererà in merito alla definizione degli atti straordinari.

SEZIONE IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art.35 – Composizione dell'Organo di Controllo

35.1. L'organo di controllo è formato secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

35.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Art.36 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

36.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 37 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

37.1. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

37.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.38 – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- Vigila sul rispetto delle disposizioni del D. LGS. 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 CTS;
- Può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

38.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

38.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

38.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

38.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

38.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

38.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

38.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

38.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

38.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

38.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

38.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art.39 – Compenso dell'Organo di Controllo

39.1. I membri dell'organo di controllo conseguono un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. L'attività svolta dai membri dell'organo di controllo potrà anche essere svolta gratuitamente. In entrambe le previsioni è fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.40 – Esercizio della funzione di Revisione Legale

40.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art.41 – Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

41.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO V – Bilancio, libri e scritture

Art.42 – Esercizi associativi

42.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.43 – Bilancio d'esercizio

43.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.44 – Bilancio Sociale

44.1 Per ogni esercizio è predisposto il Bilancio Sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.45 – Scritture contabili

45.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art.46 – Libri dell'Associazione

46.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

46.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

46.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

46.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

46.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Art.47 – Devoluzione del patrimonio

47.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Arbitrato

Art.48 – Clausola compromissoria

48.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

48.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

48.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

48.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Letto, approvato e sottoscritto in data 01/03/2024

Gesué Giovanna, Presidente

Diletti Antonio, Segretario

